

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 09/10/2020

FATTO

In data 12/08/2014 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto n. ***369 di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 24.960,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 208,00 ciascuna. Dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 295,36 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.

Con reclamo datato 2/12/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, per complessivi Euro 2.451,22, nonché la restituzione della commissione di estinzione per Euro 122,32.

Il resistente vi riscontrava deducendo che null'altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito (mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di natura *recurring*, era stata già abbuonata) e il già avvenuto rimborso degli oneri assicurativi da parte della compagnia assicurativa emittente la polizza collegata al finanziamento; contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

In data 3/04/2015 il ricorrente stipulava sempre con l'intermediario resistente un altro contratto n. ***115 di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote

dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 5.520,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili da Euro 92,00 ciascuna. Dopo la scadenza di n. 30 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 55,20 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.

Con reclamo datato 22/01/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute, per Euro 160,08.

Il resistente vi riscontra deducendo che null'altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito (mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di natura *recurring*, era stata già abbuonata); contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

Con ricorso del 26/05/2020 il ricorrente insiste nelle richieste avanzate nei due reclami, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto nelle risposte ai reclami; aggiunge per il contratto n. ***369 che la commissione di estinzione è stata legittimamente addebitata e che gli oneri assicurativi sono stati già rimborsati dalla compagnia assicurativa emittente la polizza collegata al finanziamento nell'importo complessivo di Euro 887,24, calcolato in base ai criteri attuariali contenuti nelle condizioni generali di assicurazione (che produce unitamente al modulo di adesione alla polizza); conclude per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall’intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell’11/11/2016). Laddove le condizioni generali di assicurazione, richiamate nella polizza sottoscritta, prevedano dei limiti percentuali alla rimborsabilità delle somme calcolate in base al criterio *pro rata temporis* o metodi diversi di calcolo delle somme dovute, tali previsioni sono insindacabili posto che, anche in considerazione dei margini di discrezionalità rimessi alle imprese assicurative, l’accertamento della conformità dei criteri al dettato dell’art. 125 sexies, comma 1, D.lgs. n. 385/1993 è sottratto alla competenza per materia dell’adito Arbitro (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell’11/11/2016), il quale dovrà limitarsi ad accertare l’eventuale esistenza di errori materiali di calcolo.

Alla luce di tutto quanto sopra, nei casi di specie, considerato che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l’intermediario intervenuto hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura *recurring* ma è stata abbuonata nel conteggio estintivo,

- per il contratto n. ***369, aggiunto che il rimborso degli oneri assicurativi menzionato dal resistente deve ritenersi ammesso dal ricorrente in quanto non espressamente contestato, nonché validamente calcolato col criterio attuariale

contenuto nelle condizioni generali di assicurazione richiamate ed accettate nel modulo di adesione alla polizza (entrambi prodotti), e che pertanto null'altro è dovuto a tale titolo, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,17%					
Commissione mandataria perfezionamento prestito				499,20 €	Up front	190,54 €		190,54 €
Commissioni intermediario del credito				1.372,80 €	Up front	524,00 €		524,00 €
Totale								714,54 €

- per il contratto n. ***115, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	60	rate scadute	30	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	30	TAN	10,26%					
Denominazione		% rapportata al TAN	27,52%					
Commissione mandataria perfezionamento prestito				110,40 €	Up front	30,38 €		30,38 €
Commissioni intermediario del credito				209,76 €	Up front	57,73 €		57,73 €
Totale								88,11 €

- per l'importo totale dovuto di Euro 802,65, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di restituzione della commissione di estinzione addebitata per il contratto n. ***369, legittimamente applicata poiché calcolata, come contrattualmente pattuito, nell'1% del capitale residuo (Euro 12.232,52), e stante l'infondatezza del difetto di giustificazione causale lamentato dal ricorrente.

A tale ultimo riguardo, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 5909/2020) ha sancito che spetta al ricorrente l'onere di provare la mancanza per il mutuante di quei pregiudizi economici derivanti dall'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della commissione, come ad esempio nel caso di finanziamento estinto tramite provvista fornita dal medesimo finanziatore con la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, oppure nel caso in cui gli interessi di mercato siano significativamente aumentati in pendenza di finanziamento consentendo al finanziatore di reimpiegare in contratti più vantaggiosi il capitale ricevuto all'estinzione. Il ricorrente nulla in proposito ha provato.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 802,65, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI